

Codice A1305A

D.D. 11 agosto 2015, n. 179

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di SUNO (NO), CRESSA (NO) e BORGOMANERO (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Caltignaga - Borgomanero II - III tratto e varianti Allacciamenti collegati". Pagamento diretto delle indennita' provvisorie accettate dagli aventi diritto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettata a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell'Allegato Elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità dovute per l' occupazione temporanea e l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di SUNO (NO), CRESSA (NO) e BORGOMANERO (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Caltignaga – Borgomanero II - III tratto e varianti agli Allacciamenti collegati" .

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente Responsabile
Marco Piletta